

Indicazioni per il rientro in Italia dall'estero – aggiornamento del 6 aprile 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza del Ministro della Salute del 2 APRILE 2021

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/03/21A02151/sg>

AGGIORNAMENTO INDICAZIONI PER IL RIENTRO IN ITALIA DAI PAESI DEL GRUPPO C:

- **LE MISURE DELLA QUARANTENA DI 5 GIORNI E IL DOPPIO TAMPONE SONO PROROGATE FINO AL 30 APRILE 2021;**
- **IL REGNO UNITO RIENTRA NELL'ELENCO C CON LE STESSE MISURE DEGLI ALTRI PAESI;**
- **PER LA SOLA REGIONE DEL TIROLO AUSTRIACO È PREVISTA LA QUARANTENA DI 14 GIORNI;**
- **PER IL BRASILE MISURE INVARIATE.**

Tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C (vedi sotto), **nel periodo dal 31 marzo al 30 aprile**, devono:

- a) sottoporsi a tampone antigenico o molecolare massimo 48 ore prima del rientro in Italia e registrarsi al Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria di competenza al momento dell'ingresso nel Paese;
- b) sottoporsi, a prescindere dall'esito del test con tampone, alla sorveglianza sanitaria e a un periodo di cinque giorni di quarantena presso l'abitazione o la dimora;
- c) al termine della quarantena di 5 giorni è obbligatorio effettuare un nuovo test molecolare o antigenico.

Queste disposizioni non si applicano per i motivi elencati nell'art. 51, comma 7 del DPCM 2 marzo 2021

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/02/21A01331/sg>

INDICAZIONE 1

Ferme restando le regole relative all'autorizzazione all'ingresso in Italia, stabilite dal DPCM 14 gennaio 2021 e dalle ordinanze del Ministro della Salute succedutesi, sono previste per tutte le persone fisiche che entrano in Italia dai seguenti Paesi (Allegato 20 DPCM 14 gennaio 2021 e Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158, DPCM 2 marzo 2021):

- **Elenco A** - Città del Vaticano, Repubblica di S. Marino: nessuna limitazione.
- **Elenco B- paesi a basso rischio epidemiologico individuati da apposita ordinanza Ministro della Salute:** nessun paese al momento.

Elenco C - Andorra, **Austria***, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Francia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, **Israele**, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Principato di Monaco, **Regno Unito e Irlanda del Nord**, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria: **ingresso consentito con risultato negativo di un test con tampone rinofaringeo con metodo antigenico o molecolare nelle 48 precedenti, con quarantena domiciliare di 5 giorni e ulteriore tampone a chiusura; deve essere compilato il modulo:**

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/03/modulo_rientro_sintetico_05_marzo_2021_compilabile.pdf

e presa visione dell'Allegato normativa anti-COVID -19 per rientro dall'estero

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/04/restrizioni_all_ingresso_in_italia_06.04.pdf

***REGOLE SPECIFICHE PER L'AUSTRIA**

Dal 7 aprile 2021, in caso di soggiorni o transiti nella sola regione austriaca del Tirolo (Tirolo):

a) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, almeno 48 ore prima dell'ingresso nel territorio nazionale;

c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera, alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un **periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora**, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio (*vedi sezione "Contatti dei Dipartimenti di prevenzione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia*).

d) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei quattordici giorni di quarantena.

Deutsche:

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/03/anlage_selbsterklrung_einreise_italien_2021_03_05.pdf

Sono previste eccezioni all'obbligo di isolamento per chi entra dal Tirolo, consultabili nel link soprastante.

- Regole specifiche per il Brasile

In caso di soggiorni o transiti in Brasile nei 14 giorni antecedenti l'ingresso in Italia, quest'ultimo è consentito solamente alle seguenti categorie di persone (sempre che non manifestino sintomi da COVID-19):

- a) coloro che hanno la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 13 febbraio 2021;
- b) i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari, il personale militare e delle forze di polizia, nell'esercizio delle loro funzioni;
- c) coloro che sono stati espressamente autorizzati dal Ministero della salute, per inderogabili motivi di necessità, all'ingresso in Italia.

In questi casi, l'ingresso nel territorio nazionale ed il traffico aereo dal Brasile sono consentiti secondo la seguente disciplina:

a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone risultato negativo;

b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Brasile, il tampone deve essere effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto;

c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio (vedi sezione "Contatti dei Dipartimenti di prevenzione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia).

d) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei quattordici giorni di quarantena;

L'equipaggio ed il personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci non è tenuto all'obbligo di isolamento fiduciario (a meno che non compaiano sintomi di COVID-19), ma deve comunque sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

Elenco D - Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Thailandia:

- comunicazione al Dipartimento di Prevenzione competente del loro ingresso in Italia, indirizzo del domicilio, n. di telefono;
- sorveglianza sanitaria (devono quindi garantire di rimanere telefonicamente in contatto con il Dipartimento di Prevenzione e rispondere alle domande sullo stato di salute);
- isolamento domiciliare per 14 giorni.

Durante l'isolamento domiciliare le persone devono:

- 1) non avere nessun contatto sociale;
- 2) restare a casa;
- 3) essere sempre raggiungibili telefonicamente;
- 4) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di sanità pubblica dell'insorgenza di sintomi (febbre, tosse, mal di gola, raffreddore, perdita del gusto/olfatto, difficoltà di respiro); in caso di sintomi è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica e allontanarsi da eventuali conviventi, rimanere nella propria stanza con la porta chiusa arieggiando l'ambiente, in attesa del trasferimento in ospedale o centro di isolamento, se necessario.

Al momento dell'ingresso in Italia le persone che non possono raggiungere il luogo prescelto di residenza/domicilio con un mezzo privato, devono contattare il Dipartimento di prevenzione il quale, d'accordo con la Protezione Civile, definirà il luogo dove rimarranno in isolamento per 14 giorni e le modalità di trasporto verso tale luogo.

Per le modalità di comunicazione con i Dipartimenti di Prevenzione competenti fare riferimento alle indicazioni contenute nelle ultime pagine di questo documento.

Ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro non si applicano le restrizioni previste. Tuttavia, se nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia c'è stato un soggiorno o un transito dai Paesi dell'Elenco C, il test molecolare o antigenico rimane d'obbligo.

Le disposizioni sopra descritte non si applicano al personale viaggiante e agli equipaggi dei mezzi di trasporto né ai lavoratori transfrontalieri. Per ulteriori esenzioni fare riferimento a:

<https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html>

È possibile effettuare una simulazione delle condizioni di rientro in Italia dal sito (in Italiano e Inglese):

<https://infocovid.viaggiare Sicuri.it/returningtoitaly.html>

INDICAZIONE 2

In attuazione al DPCM del 14 gennaio 2021, l'elenco F dei paesi da cui sono vietati l'ingresso e il transito in Italia è soppresso; dai paesi non ricompresi negli Elenchi A – D l'ingresso in Italia è consentito solo in presenza di precise motivazioni, quali, ad esempio: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, ricongiungimento familiare/affettivo. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. All'ingresso/rientro in Italia da questi Paesi, è necessario compilare un'autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente l'ingresso/il rientro. L'autodichiarazione va mostrata a chiunque sia preposto ad effettuare i controlli.

Compilare il modulo:

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/03/modulo_rientro_sintetico_05_marzo_2021_compilabile.pdf e prendere visione della informativa:

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/04/restrizioni_all_ingresso_in_italia_06.04.pdf

Per coloro che abbiano soggiornato o transitato nei **14 giorni** anteriori all'ingresso in Italia nei paesi dell'**Elenco E**, valgono le seguenti disposizioni:

- comunicazione al Dipartimento di Prevenzione competente del loro ingresso in Italia, indirizzo del domicilio, n. di telefono;
- sorveglianza sanitaria (devono quindi garantire di rimanere telefonicamente in contatto con il Dipartimento di Prevenzione e rispondere alle domande sullo stato di salute);
- isolamento domiciliare per 14 giorni.

La disposizione non si applica al personale viaggiante e agli equipaggi dei mezzi di trasporto che entrano in Italia, alle condizioni che il transito sia di breve durata (permanenza massima di 120 ore o di transito in 36 ore, permane l'obbligo di segnalare l'ingresso in Italia). Tale disposizione non si applica, inoltre, agli ingressi mediante voli "Covid-tested", conformemente all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/26/20A06579/sg>

INDICAZIONE 3

I datori di lavoro informano tutti i dipendenti e collaboratori di segnalare tempestivamente al proprio medico curante e al medico competente qualsiasi malessere che possa essere ricondotto alla COVID-19: febbre, mal di gola, tosse, raffreddore e alterazioni del gusto/olfatto, difficoltà respiratorie.

È d'obbligo per ogni azienda dotarsi del Protocollo di Prevenzione del Contagio COVID-19 ai sensi dell'Intesa del 24 aprile 2020 tra le parti sociali, e di portarlo a conoscenza degli interessati con apposita comunicazione.

È obbligatorio che i datori di lavoro permettano l'ingresso nel luogo di lavoro ai propri dipendenti inviati all'estero per esigenze lavorative e/o ai soggetti chiamati dall'estero per essere assunti, solo dopo che essi abbiano adempiuto alle misure precauzionali previste per le persone provenienti dall'estero da leggi o altri provvedimenti.

Tale obbligo si applica anche alle agenzie di somministrazione di lavoro, che devono mettere a disposizione dell'utilizzatore lavoratori provenienti dall'estero solo dopo che essi abbiano adempiuto alle misure precauzionali prescritte.

CONTATTI DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

I cittadini residenti nei territori della A.S. Friuli Occidentale e Friuli Centrale e possono registrarsi direttamente ai seguenti link:

A.S. FRIULI OCCIDENTALE (Pordenone)

https://asfo.sanita.fvg.it/it/news/2020_11_06-02.html

A.S. FRIULI CENTRALE (Udine)

Distretti dell'Alto Friuli (Carnia, Gemonese-Val canale- Canal del Ferro, San Daniele, Codroipo)

<https://comi.sanita.fvg.it/survey/survey/?uuid=e45eda34-8ce5-44cd-9ada-a9cc54957661>

Distretti del Medio Friuli (distretti Udine, Tarcento, Cividale)

<https://comi.sanita.fvg.it/survey/survey/?uuid=ac05c176-40ee-4eff-b8e6-0406e30ec80f>

Distretti della Bassa Friulana (distretti di Cervignano e Latisana)

<https://comi.sanita.fvg.it/survey/survey/?uuid=3312d9c2-1966-435e-a299-12728d6c965e>

A.S. GIULIANO ISONTINA: inviare modulo via posta elettronica

FACSIMILE MODULO PER RIENTRO DALL'ESTERO

Dati da comunicare all'Azienda sanitaria per l'isolamento fiduciario e la sorveglianza sanitaria

NOME	
COGNOME	
DATA E LUOGO DI NASCITA	
INDIRIZZO DI RESIDENZA	
INDIRIZZO DI QUARANTENA	
NUMERO DI TELEFONO	
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	

PAESE ESTERO DI RIENTRO	
DATA DI ARRIVO IN ITALIA	
MOTIVO DEL VIAGGIO	
PERCORSO DI RIENTRO IN ITALIA	

da inviare via posta elettronica a:

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

- ASU GIULIANO ISONTINA – infettive.profilassi@asugi.sanita.fvg.it
Gorizia
- ASU GIULIANO ISONTINA – profilassi.dip@asugi.sanita.fvg.it
Trieste